

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con il Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 27 gennaio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota n. 3262/411pf 13-14/SP/SS/blp del 2.1.2014).

Con provvedimento del 2.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente del C.d.A. della Società US Città di Palermo Spa, e la Società US Città di Palermo Spa, per rispondere:

- il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per avere, con le dichiarazioni riportate dai quotidiani “*Corriere dello Sport-Stadio*”, “*Gazzetta dello Sport*” e “*Tuttosport*” in data 22.12.2013, adombrato che la direzione della gara Carpi-Palermo del 21.12.2013 fosse preordinata negativamente nei confronti suoi e della sua Società, quindi esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro Sig. Renzo Candussio, soggetto operante nell'ambito della FIGC;
- la Società US Città di Palermo Spa della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Zamparini e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Zamparini, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00) ciascuno per il Sig. Maurizio Zamparini e per la Società US Città di Palermo Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI (Dirigente della Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota n. 3268/412pf 13-14/SP/SS/blp del 2.1.2014).

Con provvedimento del 2.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Giorgio Perinetti, dirigente tesserato della Società US Città di Palermo Spa, e la Società US Città di Palermo Spa, per rispondere:

- il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per avere, con il comunicato stampa a firma Giorgio Perinetti pubblicato dal sito "*palermocalcio.it*" e con le dichiarazioni riportate dai quotidiani "*Corriere dello Sport-Stadio*", "*Gazzetta dello Sport*" e "*Tuttosport*" in data 21.12.2013, 22.12.2013 e 23.12.2013, espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell'arbitro dell'incontro Carpi-Palermo del 21.12.2013 Sig. Renzo Candussio e del quarto ufficiale di gara Sig. Alessandro Caso, adombrando che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua Società, quindi esprimendo pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti nell'ambito della FIGC e pertanto violando i doveri di lealtà, correttezza e probità;

- la Società US Città di Palermo Spa della violazione di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti ascritti al proprio dirigente tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giorgio Perinetti e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giorgio Perinetti e la Società US Città di Palermo Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Giorgio Perinetti, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00); pena base per la Società US Città di Palermo Spa,

sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00) ciascuno per il Sig. Giorgio Perinetti e per la Società US Città di Palermo Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (Presidente e Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl), Società CARPI FC 1909 Srl - (nota n. 1115/645pf 12-13/SS/mg del 17.9.2013).

Con provvedimento del 17 settembre 2013, la Procura federale ha deferito a questa Commissione Il Sig. Caliumi Claudio, Presidente della Società Carpi FC 1909 Srl nella stagione 2012/2013 e la Società Carpi FC 1909 Srl, per rispondere:

- il Sig. Claudio Caliumi, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 38, 6 comma, delle NOIF, ed in relazione all'art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al Sig. Cioffi Gabriele di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere, altresì, permesso al Sig. Tacchini Daniele di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della Carpi FC 1909 Srl, consentendo l'esercizio dell'attività ad un soggetto iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra.

- la Società Carpi FC 1909 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tecnici tesserati, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Claudio Caliumi e la Società Carpi FC 1909 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Caliumi e la Società Carpi FC 1909 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio Caliumi, sanzione dell'inibizione di

mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Carpi FC 1909 Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.333,00 (€ milletrecentotrentatré/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Claudio Caliumi;*
- ammenda di € 1.333,00 (€ milletrecentotrentatré/00) per la Società Carpi FC 1909 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

(146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CORRADI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 3144/161pf 13-14/AM/seq del 20.12.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 20 dicembre 2013, il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Luciano Corradi, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl;
- la Società US Salernitana Srl;

per rispondere:

- il Sig. Luciano Corradi, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl all'epoca dei fatti, della violazione prevista e punita dagli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS vigente, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico, in favore degli allenatori Galderisi e Cavalletto e dello stesso Collegio Arbitrale;

- la Società US Salernitana 1919 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante.

La Procura Federale fonda la propria azione disciplinare sull'esposto, datato 20/09/2013, con cui il Sig. Daniele Cavalletto comunicava alla Procura federale che la Società US Salernitana 1919 Srl aveva provveduto al pagamento di quanto stabilito dal lodo emesso

dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico nella riunione del 5 luglio 2013, depositato in data 15 luglio 2013, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 8 comma 15 del CGS, e quindi quando la violazione regolamentare si era già concretizzata.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, la Società US Salernitana 1919 Srl, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Luciano Corradi, nonché il Sig. Luciano Corradi in proprio, facevano pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, in cui si contestavano gli addebiti mossi nei confronti dei deferiti in quanto infondati, in fatto ed in diritto, per inesistenza del fatto contestato, con conseguente richiesta di proscioglimento dei deferiti dai rispettivi addebiti.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione per il Sig Luciano Corradi e dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società US Salernitana 1919 Srl.

E' comparso inoltre il difensore del Sig Luciano Corradi e della Società US Salernitana 1919 Srl, il quale ha integrato diffusamente le proprie difese in atti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante il ricevimento da parte della Lega Nazionale Professionisti - Segreteria del Collegio Arbitrale - a mezzo di lettera raccomandata a r. del 15 luglio 2013, ricevuta in data 18 luglio 2013, del lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico nella riunione del 5 luglio 2013, depositato in data 15 luglio 2013, hanno provveduto al pagamento di quanto stabilito dal detto lodo, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 8 comma 15 del CGS, e quindi quando la violazione regolamentare si era già concretizzata, determinando così sia la responsabilità disciplinare del Sig Luciano Corradi, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della ammonizione per il Sig. Luciano Corradi e quella della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società US Salernitana 1919 Srl.

(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO AYRES (all'epoca dei fatti Calciatore della Società AC Perugia Calcio Srl), MARIANO GRIMALDI (Agente di Calciatori), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 3143/187pf 13-14/AM/ma del 20.12.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 20 dicembre 2013 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Fabio Ayres, calciatore tesserato, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3 e 21, comma 3 del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, perché, pur avendo conferito mandato esclusivo all'agente di calciatori Marco Petrin in costanza di validità ed efficacia dello stesso conferiva un ulteriore mandato a favore di altro agente, Mariano Grimaldi, in palese violazione della esclusività del mandato stesso;
- il Sig. Mariano Grimaldi, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 3 e 19, commi 1 lettera a), 3 e 5 del Regolamento Figc sugli Agenti di Calciatori, per aver ottenuto dal calciatore Fabio Ayres procura a rappresentarlo, omettendo di effettuare i necessari controlli volti ad individuare la sussistenza di precedenti vincoli contrattuali;
- la Società AC Perugia Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Fabio Ayres al momento dei fatti.

La Procura federale fonda la propria azione disciplinare sulla nota trasmessa, in data 10/10/2013, alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, con la quale si comunicava l'invalidità dell'incarico affidato in data 07/10/2013 all'agente Mariano Grimaldi dal calciatore Fabio Ayres, con contratto di mandato n. 5108, in quanto a quella data risultava depositato altro mandato conferito dallo stesso calciatore all'agente Marco Petrin in data 01/10/2013 e con validità fino al 30/09/2015

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i difensori della Società AC Perugia Calcio Srl e del calciatore Fabio Ayres facevano pervenire due memorie scritte, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura federale, per palese insussistenza delle violazioni addebitate dall'organo requirente, in quanto il calciatore Sig. Fabio Ayres non avrebbe conferito alcun mandato procuratorio prima di quello sottoscritto con l'agente Mariano Grimaldi, tant'è che detto calciatore ha immediatamente provveduto a comunicare sia alla Commissione Agenti di Calciatori che alla Procura federale il suo disconoscimento della firma apposta sul mandato conferito all'agente Marco Petrin e a inoltrare formale denuncia-querela nei confronti dell'agente Marco Petrin, supportata da perizia calligrafica.

I difensori della Società AC Perugia Calcio Srl e del calciatore Fabio Ayres chiedevano pertanto di respingere il deferimento elevato dalla Procura federale con proscioglimento dei deferiti.

In data 8/1/2014 perveniva peraltro comunicazione fax del mancato ricevimento, da parte del deferito Mariano Grimaldi, per cambio di domicilio, dell'avviso di convocazione per la riunione odierna.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, per il calciatore Fabio Ayres, della sanzione della sospensione della licenza da agente per mesi 2 (due), oltre all'ammenda di

€ 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti di Mariano Grimaldi e l'ammenda di € 1000,00 (€ mille/00) per la Società AC Perugia Calcio Srl.

Sono comparsi altresì i difensori dei Sigg.ri Fabio Ayres e Mariano Grimaldi e della Società AC Perugia Calcio Srl, i quali si sono riportati integralmente alle proprie difese in atti, chiedendo in subordine la rimessione degli atti alla Procura federale per un supplemento istruttorio relativamente al disconoscimento della propria firma da parte del calciatore Fabio Ayres apposta sul mandato conferito all'agente Marco Petrin.

Relativamente alla posizione dell'agente Mariano Grimaldi, i difensori hanno chiesto la concessione di un termine a difesa, in considerazione della mancata ricezione da parte del loro assistito dell'avviso di convocazione all'odierna udienza.

I motivi della decisione

La Commissione, in considerazione di quanto su esposto, esaminati gli atti e sentite le parti, rimette gli atti alla Procura federale per un supplemento di indagini relativamente al disconoscimento della propria firma da parte del calciatore Fabio Ayres apposta sul mandato conferito all'agente Marco Petrin.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**, dall'Avv. Francesco Petillo, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con il Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 27 gennaio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SABATINO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Battipagliese), Società ASD BATTIPAGLIESE - (nota n. 3059/308pf 13-14/AM/ma del 17.12.2013).

Con atto del 17.12.2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Sabatino Giuseppe, quale Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Battipagliese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 8, comma 9, del medesimo Codice e dell'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione accordi economici, pubblicata con C.U. n. 306/CAE il 18 ottobre 2012 e notificata il 23.10.13, non avendo provveduto alla corresponsione della somma di euro 3.000,0 in favore del calciatore Sparano Gennaro; b) la Società ASD Battipagliese a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS.

La Società ASD Battipagliese in relazione al suesposto deferimento con nota pervenuta in data 21.1.14 ha richiesto alla scrivente Commissione disciplinare il proscioglimento in quanto il contestato mancato pagamento delle somme disposte dalla Commissione accordi economici in favore del calciatore Gennaro Sparano nei termini sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS non poteva essere imputato alla stessa ASD Battipagliese.

In particolare, con la nota in argomento veniva rappresentato e documentato che la ritardata erogazione della somma di euro 3.000,00, quietanzata dal calciatore Gennaro Sparano in data 10.12.13, era dipesa dal fatto che lo stesso Sparano, nonostante

contattato dalla Società, non si era presentato per ritirare le somme dovute in quanto fuori sede per lavoro. Tale circostanza, unitamente alla quietanza di pagamento, veniva documentata dalla dichiarazione sottoscritta dal calciatore Gennaro Sparano in data 10.12.2013.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Sabatino Giuseppe, quale Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Battipagliese, l'inibizione di mesi 6 (sei); alla Società ASD Battipagliese penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

È altresì comparso in rappresentanza della Società deferita il Sig. Tony Procida, nella qualità di copresidente della suddetta Società; nessuno è comparso per il Sig. Sabatino Giuseppe.

Motivi della Decisione

La documentazione trasmessa dalla Società e le motivazioni addotte riguardo il deferimento in argomento non sono sufficienti a giustificare l'omissione contestata, ben potendo la Società ASD Battipagliese provvedere comunque al pagamento dei corrispettivi dovuti al calciatore Sparano nei termini previsti dalle norme vigenti e con le modalità consuete in casi simili (bonifico/assegno circolare).

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura federale, ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni:

- al Sig. Sabatino Giuseppe mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla Società ASD Battipagliese la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl - (nota n. 3157/271pf 13-14/AM/ma del 20.12.2013).

Con atto del 20.12.2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Paolo Croatti, all'epoca dei fatti quale Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per aver omesso di depositare l'accordo economico stipulato con il calciatore Simone Mastromattei presso la sede competente entro il quindicesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione; b) la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione a loro carico delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Paolo Croatti, quale Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, l'inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Nessuno è comparso in rappresentanza del Sig. Paolo Croatti e della SSD Riccione Calcio 1929 Srl, né gli stessi hanno inviato scritti difensivi.

Motivi della Decisione

Il presente procedimento trae origine dalla statuizione 3.10.2013 assunta dalla Commissione vertenze economiche a fronte del gravame proposto dalla SSD Riccione Calcio 1929 Srl avverso la decisione di primo grado 11.7.2013 emessa dalla Commissione accordi economici della LND che aveva condannato la predetta Società al pagamento in favore del calciatore Simone Mastromattei della somma di € 7.027,94 sulla base dell'accordo economico sancito tra le parti in data 13.10.2012.

La Commissione vertenze economiche con tale provvedimento, accogliendo il reclamo, aveva annullato la statuizione di primo grado, ritenendo l'accordo economico in questione affetto da nullità stante il tardivo deposito dello stesso.

In particolare, l'accordo economico datato 13.10.2012 risultava depositato dal solo calciatore Simone Mastromattei in data 5.12.2012 e, quindi, ben oltre il termine tassativamente previsto dall'art. 94 ter NOIF.

La Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl peraltro aveva omesso di provvedere al deposito del più volte richiamato accordo.

La Commissione vertenze economiche, stante la rilevata violazione delle disposizioni di cui all'art. 94 ter NOIF, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del CGS aveva quindi trasmesso gli atti alla competente Procura federale che ha poi dato corso al deferimento in argomento.

Sulla scorta della documentazione in atti, rilevata anche l'assenza di qualsivoglia tesi difensiva da parte dei soggetti deferiti, non può validamente dubitarsi che l'accordo economico 13.10.2012 concluso tra il calciatore Simone Mastromattei e la SSD Riccione Calcio 1929 Srl non sia stato depositato dalla Società calcistica nei termini tassativamente previsti, né peraltro successivamente, avendo provveduto a tale adempimento, sebbene tardivamente, lo stesso calciatore.

Dalla acclarata violazione delle norme di cui all'art. 94 ter, comma 2, NOIF posta in essere dal Sig. Paolo Croatti, all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, consegue la responsabilità oggettiva della stessa SSD Riccione Calcio 1929 Srl, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Paolo Croatti, all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl l'inibizione per mesi 6 (sei);
- b) alla Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl l'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Avv. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 27 gennaio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete